

Tribunale di Pavia 27 febbraio 2009 – Est. Marcella Frangipani.

Responsabilità civile - Proprietario di animali - Lezioni di equitazione - Danni subiti dagli allievi - Clausola di esonero da responsabilità - Validità - Limiti.

La dichiarazione con la quale l'allieva di un maneggio, all'atto di iscriversi, ha accettato tutti i rischi collegati all'esercizio dell'attività equestre e si è assunta in modo esclusivo ogni responsabilità per danni e lesioni che possano derivare alla propria persona dalla pratica equestre, con esonero da responsabilità del centro, non è affetta da nullità ex art. 1229 c.c. negli stretti limiti in cui tale clausola debba intendersi come volta a ripartire il rischio circa le possibili conseguenze sulla salute dell'allievo derivanti da un'attività che implica un certo grado di pericolosità, indipendentemente dalla colpa di chi la esercita e di chi ne gestisce la pratica. (mb)

IL CASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A. L. chiamava in giudizio il C. I. del V. con atto di citazione notificato il 17 dicembre 2003, chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni che affermava di aver subito il 6 aprile 2002, cadendo da cavallo durante una lezione di equitazione presso il convenuto medesimo.

Si costituiva in giudizio il C. I. del V. con comparsa depositata il 6 febbraio 2004, nella quale eccepiva l'incompetenza territoriale di questo tribunale di Pavia a favore del tribunale di Milano; chiedeva inoltre, e otteneva, lo spostamento della prima udienza per chiamare in causa Sportass – Cassa di Previdenza per l'Assicurazione degli Sportivi e Assicurazione ***, per essere garantito dalle medesime; nel merito domandava il rigetto delle domande dell'attrice.

Sportass si costituiva eccependo il difetto di propria legittimazione passiva, negando che il C. I. del V. avesse dimostrato di essere affiliato alla F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) e comunque sostenendo che l'assicurazione stipulata con Assicurazione *** coprisse l'evento oggetto di lite, essendo la propria eventuale obbligazione di garanzia solo "in secondo rischio"; in ogni caso sosteneva di non essere tenuta a garantire i danni causati dai cavalli ai cavalieri.

Assicurazione *** si costituiva sostenendo che la caduta fosse riconducibile a un evento fortuito, imprevedibile ed esterno al proprio assicurato, e altresì rilevando che l'attrice aveva rilasciato una dichiarazione nella quale aveva dato atto di conoscere i rischi dello sport equestre e aveva sollevato da ogni responsabilità il maneggio. Affermava inoltre che l'evento di causa non era compreso tra quelli oggetto del contratto di assicurazione stipulato con il C. I. del V. bensì della polizza assicurativa che legava quest'ultimo a Sportass. Infine contestava la quantificazione dei danni esposta da parte attrice.

All'udienza disciplinata dall'art. 183 c.p.c. erano personalmente presenti l'attrice e il rappresentante legale del convenuto, erano invece assenti i rappresentanti legali o i procuratori speciali di Assicurazione *** e di Sportass.

La causa veniva istruita con prove orali e documentali nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio; con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. depositata il 20 marzo 2008 questo giudice respingeva la domanda dell'attrice; all'udienza del 28 novembre 2008 i procuratori delle parti precisavano le loro conclusioni definitive così come sopra riportato.

Con comparsa conclusoria depositata il 22 gennaio 2009 si costituiva l'I.N.A.I.L., precisando di essere subentrato nella posizione di Sportass a seguito della soppressione di tale ente in virtù del d.l. n. 159/2007, convertito nella L. n. 222/2007.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve in primo luogo rilevarsi che parte convenuta ha implicitamente rinunciato all'eccezione di incompetenza territoriale, che non ha riproposto in sede di precisazione delle conclusioni; in ogni caso, qualora non si volesse ritenere abbandonata tale eccezione, se ne dovrebbe

rilevare l'infondatezza, posto che già al momento introduttivo di questo giudizio il comune di C., ove ha sede il centro ippico convenuto, rientrava nel circondario di questo tribunale.

La dinamica del sinistro oggetto di causa è stata ricostruita dalle prove orali assunte e conferma quanto già esposto nelle denunce di sinistro inviate dal C. I. del V. a Sportass. E' risultato infatti che l'attrice stava seguendo un corso di equitazione secondo le lezioni impartite dall'insegnante incaricata dal centro, in sella a un cavallo che svolgeva un percorso prestabilito, con piccoli ostacoli. Allorché il cavallo abbassò il capo, l'attrice cadde, rovinando con la schiena a terra; a seguito della caduta riportò lesioni alle vertebre e alle costole.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte ripetuto che le situazioni come quella che ci occupa devono essere inquadrare nella disciplina prevista dall'art. 2052 c.c., dovendo peraltro intendersi che il soggetto che deve rispondere dei danni cagionati dall'animale secondo la norma predetta non è l'allievo bensì il gestore del maneggio (Cass. n.11861/1998, Cass. n. 12307/1998, Cass. n. 1473/2002 e Cass. n. 20063/2008).

Sulla base della predetta giurisprudenza, la responsabilità per i danni causati dai cavalli ricade dunque sul gestore del maneggio, indipendentemente dall'accertamento di una colpa del medesimo, a meno che sia provato il caso fortuito.

IL CASO.it

Nel caso che ci occupa, tuttavia, l'attrice, al momento di iscriversi alla scuola di equitazione, ha rilasciato una dichiarazione nella quale, tra l'altro, ha affermato "di conoscere la potenziale pericolosità collegata all'esercizio dell'attività equestre e di accettarne conseguentemente tutti i relativi rischi, anche se praticata avvalendosi di cavalli di maneggio; ... di assumere in modo esclusivo e diretto ogni onere e responsabilità per danni o lesioni che possano derivare alla mia persona dalla pratica equestre, manlevando la direzione di codesto maneggio da ogni ipotesi di responsabilità" (doc. 11 di parte convenuta). L'attrice non ha disconosciuto la propria sottoscrizione in calce alla dichiarazione in esame, ma ha sostenuto che si tratterebbe di clausole nulle per contrarietà all'ordine pubblico (ex artt. 1229 e 1322 c.c.), perché attinenti all'irrinunciabile e incompressibile bene della salute, di rilevanza costituzionale, nonché indisponibile ai sensi dell'art. 5 c.c..

Ritiene viceversa questo giudice che le clausole in esame, pattuite tra l'attrice e il centro convenuto allorché A. L. decise di avvalersi della scuola di equitazione, siano legittime, ancorché vadano interpretate nel senso restrittivo che di seguito verrà indicato, e valgano a esonerare da responsabilità il convenuto medesimo rispetto all'evento oggetto di causa.

Le pattuizioni di cui si tratta, infatti, sono nulle ai sensi del primo comma dell'art. 1229 c.c. laddove esse vorrebbero esonerare il centro da ogni responsabilità, anche derivante da comportamenti gravemente colposi ovvero dolosi; sono altresì nulle per contrarietà all'ordine pubblico ai sensi del capoverso del medesimo art. 1229 c.c. con riguardo a violazioni da parte del centro, anche per colpa lieve, che possano pregiudicare il diritto alla salute dell'attrice. In tal senso le argomentazioni di quest'ultima sul diritto costituzionale e indisponibile alla salute vanno condivise, dovendo escludersi la legittimità delle clausole in esame per i casi in cui il centro adottasse comportamenti contrari a norme di sicurezza, ovvero negligenti, imprudenti o imperiti che possano determinare una lesione alla salute degli allievi (si pensi, a titolo di esempio, a indicazioni non corrette da parte degli insegnanti o all'uso di ostacoli non adeguati alla preparazione degli allievi). Deve infatti escludersi la possibilità che un soggetto autorizzi un altro soggetto a porre in essere un comportamento lesivo della salute del primo senza assumersene le responsabilità.

IL CASO.it

Le clausole in esame, invece, devono ritenersi legittime sul piano della ripartizione del rischio derivante da un'attività che implica di per sé un certo grado di pericolosità, indipendentemente dalla colpa di chi la esercita o di chi ne gestisce la pratica.

Come affermato anche dalla stessa parte attrice, la ragione che sottende all'art. 2052 c.c. è quella di attribuire le conseguenze negative del comportamento dell'animale a chi ne ritrae anche le conseguenze positive: si tratta del c.d. principio del "cuius commoda, eius et incommoda", che non costituisce norma di ordine pubblico e può quindi essere convenzionalmente derogato dalle parti. Del resto la ripartizione delle conseguenze derivanti dall'intrinseco dinamismo dell'animale prescinde dal tema dei rischi per la salute, che sono invece insiti in tale dinamismo, e ha piuttosto una valenza in termini economici (v. la già citata Cass. n. 12307/1998: "la responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 c.c., si fonda sul principio 'cuius commoda eius incommoda': ne consegue che, nel caso di danno arrecato da un cavallo durante una lezione di equitazione, la presunzione di colpa prevista dalla norma citata opera a carico non del cavaliere, ma del gestore del maneggio, il

quale è il soggetto che ritrae un utile (economico) dalla gestione dell'animale"): se l'art. 2052, sulla base del predetto principio, prevede che il proprietario o l'utilizzatore dell'animale debba rispondere dei danni causati dal medesimo, nello stesso modo in cui riceve le utilità derivanti dall'animale, non può ritenersi vietato che il proprietario o l'utilizzatore, in un'ottica di regolamento contrattuale con altri soggetti che vengano in contatto con l'animale, disciplini diversamente la responsabilità per i danni. Nel caso di una scuola di equitazione, come quello che ci occupa, si può ipotizzare che venga stabilito un certo costo delle lezioni in relazione all'assunzione, da parte dell'allievo, del rischio connesso all'esercizio della pratica equestre e pertanto la deroga all'art. 2052 c.c. trova una giustificazione economica del tutto legittima e meritevole di interesse, anche ai sensi dell'art. 1322 c.c. invocato da parte attrice: non si tratta in alcun modo di disporre del diritto alla salute, bensì di valutare nell'ambito dei contrapposti interessi delle parti a chi porre a carico le possibili conseguenze sulla salute dell'allievo, che sono intrinsecamente connesse con la pratica dell'equitazione.

Infatti le dichiarazioni di volontà rilasciate dall'attrice sull'assunzione in proprio dei rischi e sul conseguente esonero da responsabilità del centro seguono alla dichiarazione di scienza sulla "potenziale pericolosità collegata all'esercizio dell'attività equestre": tale pericolosità può evidentemente riguardare anche la salute della stessa allieva, che con le clausole in esame ha consapevolmente assunto su di sé il rischio direttamente connesso all'uso dell'animale. E' con la scelta di iscriversi alla scuola che l'attrice ha, legittimamente, disposto della propria salute, ben sapendo che le cadute da cavallo possono avvenire e possono determinare lesioni personali: se si volessero intendere l'art. 5 c.c. e l'art. 32 cost. come pare supporre parte attrice, si dovrebbe giungere alla conclusione che ogni attività che possa mettere in pericolo la salute sarebbe illecita e dunque si dovrebbe giungere a ritenere illeciti i contratti stessi che riguardino l'esercizio di tali attività; devono invece ritenersi compatibili con le norme citate non solo i regolamenti contrattuali che hanno a oggetto pratiche sportive o di altro genere intrinsecamente pericolose, ma anche che ripartiscono secondo gli interessi delle parti le conseguenze dannose derivanti da tali pratiche.

IL CASO.it

E' opportuno qui rimarcare che in alcun modo si legittima la parte esonerata dalla responsabilità per i danni ad aggravare il rischio alla salute insito nell'attività pericolosa, perché le clausole devono essere ritenute nulle, come si è già osservato, relativamente all'esonero della responsabilità per colpa, anche lieve, del centro ippico: pertanto con le clausole in esame, correttamente interpretate, l'allieva non dispone in alcun modo del proprio diritto alla salute, che rimane invece integro, ancorché nei limiti determinati dall'esposizione al rischio derivante dalla pratica equestre.

Tra l'altro l'interpretazione che qui si segue delle clausole sopra riportate è l'unica compatibile con la regola ermeneutica imposta dall'art. 1367 c.c..

Ben diverso è il caso esaminato dalla giurisprudenza di legittimità invocata da parte attrice (Cass. n. 915/1999): non solo, in quel caso, vertendosi in tema di locazione, sussisteva il limite dell'art. 1580 c.c., che chiaramente impedisce la rinuncia alla risoluzione del contratto di locazione nel caso di vizi della cosa locata pericolosi per la salute, ma altresì si trattava di disciplinare una situazione (ossia il rapporto di locazione) che di per sé dovrebbe essere scevra da rischi per la salute e di impedire quindi che una delle parti vedesse limitato, senza la responsabilità dell'altro, tale proprio diritto; nella fattispecie esaminata dalla giurisprudenza della suprema corte il proprietario dell'appartamento locato, mantenendo in funzione un'autoclave particolarmente rumorosa, poneva in essere un comportamento dannoso per la salute dell'inquilino e la clausola ritenuta nulla avrebbe legittimato tale comportamento; nel caso che ci occupa, invece, come si è più volte sottolineato, le clausole in esame non hanno alcuna influenza sulla maggiore o minore esposizione al rischio del diritto alla salute dell'allieva della scuola.

Né osta al ragionamento sin qui esposto il fatto che l'azione esperita da parte attrice si fondi sulla responsabilità extra-contrattuale e non su quella contrattuale. La giurisprudenza, condivisa dalla dottrina, ha infatti ritenuto che i principi sanciti dal più volte citato art. 1229 c.c. si applichino anche alle fattispecie di responsabilità extra-contrattuale (Cass. n. 2240/1968 che, ancorché risalente, non è mai stata contraddetta da pronunce successive); del resto non v'è ragione perché debba essere sottratta all'autonomia delle parti la possibilità di disciplinare convenzionalmente ogni rapporto che le possa vedere coinvolte, indipendentemente dall'origine di tale rapporto.

IL CASO.it

Considerando che, come si è sopra indicato, la caduta da cavallo dell'attrice non è stata

causata da alcun comportamento colposo da parte del centro o degli addetti al medesimo, ma è stata semplicemente successiva all'abbassamento del capo da parte del cavallo, deve escludersi la responsabilità di parte convenuta per l'evento di cui si tratta, con conseguente rigetto della domanda dell'attrice medesima.

Si reputa corretto compensare per un mezzo le spese di lite tra attrice e convenuto in considerazione della natura dell'attività difensiva del centro medesimo, poco pertinente rispetto alle ragioni poste a base della presente decisione. La rimanente quota delle spese, liquidata in dispositivo, deve essere posta a carico dell'attrice secondo il principio di soccombenza.

Sussistono inoltre i presupposti per la compensazione integrale delle spese relative ai rapporti processuali instaurati con i terzi chiamati. Infatti, quanto a Sportass (ora I.N.A.I.L.), qualora vi fosse stato l'accoglimento delle domande dell'attrice (sulle quali il terzo chiamato in questione non ha svolto alcuna difesa) non avrebbero potuto trovare accoglimento le argomentazioni difensive di Sportass, considerando che è stata dimostrata l'affiliazione del centro ippico convenuto a F.I.S.E., il tesseramento dell'allieva, l'esistenza e la validità della copertura assicurativa per l'evento dedotto in giudizio (v. docc. depositati da parte convenuta); del resto la stessa Sportass aveva formulato, prima dell'introduzione della causa, un'offerta transattiva all'attrice per l'importo di € 3.718,00 nella quale riconosceva la sussistenza delle condizioni contrattuali di polizza per dar corso al risarcimento (doc. 4 Sportass). Quanto a Assicurazione ***, nonostante l'evento per il quale è lite non paia coperto dalla polizza assicurativa stipulata con il centro convenuto, che riguarda invece la responsabilità civile verso i terzi, diversi dai cavalieri, si reputa che il comportamento ondivago dell'assicurazione, la quale dapprima ha sottoposto a visita medica l'attrice e solo successivamente ha negato la copertura assicurativa (docc. 15 e 16) stia alla base della chiamata in causa e pertanto renda corretta la compensazione delle spese.

Infine devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in corso di causa, trattandosi di attività processuale richiesta dall'attrice medesima.

P.Q.M.

IL CASO.it

il giudice istruttore del tribunale di Pavia in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa promossa da A. L., nei confronti del C. I. del V., con la chiamata in causa di Sportass (ora I.N.A.I.L.) e di Assicurazione ***:

1) respinge le domande di parte attrice;

2) compensa per un mezzo le spese di lite attinenti il rapporto processuale tra attrice e convenuto e condanna l'attrice a rifondere al convenuto la rimanente metà, che liquida in € 903,00 per diritti, € 1.450,00 per onorari, € 1,29 per spese, oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge;

3) compensa interamente le spese relative ai rapporti processuali con Sportass (ora I.N.A.I.L.) e con Assicurazione ***;

4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa.

Pavia, 27 febbraio 2009

Il giudice istruttore in funzione di giudice unico